

Codice A1604A

D.D. 2 maggio 2016, n. 139

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi "Sangone", costituito da sei pozzi denominati, rispettivamente, "P3" (TO-P-06036), "P4" (TO-P-06037), "P5" (TO-P-06038), "P6" (TO-P-06039), "P7" (TO-P-06040) e "P8" (TO-P-06041), campo-pozzi ubicato nel Comune di Moncalieri (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Moncalieri (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 19 gennaio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 9/2016 del 19 gennaio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi "*Sangone*", costituito da sei pozzi denominati "*P3*" (TO-P-06036), "*P4*" (TO-P-06037), "*P5*" (TO-P-06038), "*P6*" (TO-P-06039), "*P7*" (TO-P-06040) e "*P8*" (TO-P-06041), pozzi ubicati nella particella catastale n. 5 del foglio di mappa n. 29, censiti al C.T. del medesimo Comune di Moncalieri.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con nota del 7 agosto 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I sei pozzi di cui sopra, ubicati in Comune di Moncalieri (TO), all'incrocio di Via Pastrengo con Strada Stupinigi ed in prossimità della linea ferroviaria Torino-Pinerolo, sono così completati:

- "*P3*" (TO-P-06036), profondo 19,50 metri, filtra tra -15,00 e -19,50 metri;
- "*P4*" (TO-P-06037), profondo 19,50 metri, filtra tra -15,00 e -19,50 metri;
- "*P5*" (TO-P-06038), profondo 23,00 metri, filtra tra -17,50 e -23,00 metri;
- "*P6*" (TO-P-06039), profondo 23,00 metri, filtra tra -17,50 e -23,00 metri;
- "*P7*" (TO-P-06040), profondo 24,00 metri, filtra tra -18,00 e -24,00 metri;
- "*P8*" (TO-P-06041), profondo 24,00 metri, filtra tra -18,00 e -24,00 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie e ferroviarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 5,00 l/s (432,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "*P3*", a 20,00 l/s (1.728,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "*P4*", a 50,00 l/s (4.320,00 metri cubi/giorno) per i pozzi "*P5*", "*P6*" e "*P7*" e a 60,00 l/s (5.184,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "*P8*" – portata prelevata contemporaneamente dai sei pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, a causa della scarsa soggiacenza della falda superficiale e dell'elevata urbanizzazione dell'areale sovrastante i pozzi.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa, contenente al suo interno tutti e sei i pozzi e avente una superficie pari a 1.905,00 metri quadrati;

– zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sei i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei sei pozzi e avente una superficie pari a 50.498,00 metri quadrati;

– zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sei i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei sei pozzi e avente una superficie pari a 240.282,00 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Moncalieri – Aree salvaguardia campo-pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Moncalieri (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 9 novembre 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – con nota in data 23 novembre 2015, ha espresso parere favorevole ritenendo accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha evidenziato che i sei pozzi sono ubicati in un contesto urbano e pertanto, in riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 7 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, occorrerà prestare particolare attenzione agli interventi sulle condotte fognarie e sulla viabilità, programmandoli e con precisi criteri.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 2 dicembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

– garantire che la zona di tutela assoluta del campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

– per le aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta non si deve prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione;

– si provveda alla verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area proposta, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;

– è necessario prevedere azioni di monitoraggio mediante video ispezione dei manufatti dei tratti di fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi manufatti da ripetersi con cadenza almeno biennale;

– è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e

prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle cisterne presenti nell'area di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose per le risorse idriche (passaggio a centrali alimentate da combustibili gassosi);

- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità, nei parcheggi pubblici e privati e nei piazzali destinati al deposito di materiali inerti e mezzi (piazzali distributori di carburanti e officine di riparazione) ricadenti all'interno dell'area proposta; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- è vietato l'uso di mezzi di tipo chimico finalizzati nel tratto di linea ferroviaria Torino-Pinerolo ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, è vietato il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio.

Con la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sei pozzi costituenti il campo-pozzi “Sangone”, ubicato nel medesimo Comune di Moncalieri.

Successivamente, con la determinazione n. 457-25135 del 15 giugno 2009, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 4 febbraio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi “Sangone”, costituito da sei pozzi denominati “P3”, “P4”, “P5”, “P6”, “P7” e “P8” e ubicato nel Comune di Moncalieri (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie e ferroviarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Torino-Pinerolo ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo ai due distributori di carburante della *TotalErg* e della *Q8*.

Vista la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sei pozzi costituenti il campo-pozzi "*Sangone*", ubicato nel medesimo Comune di Moncalieri;

vista la successiva determinazione n. 457-25135 del 15 giugno 2009 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Nichelino, in data 23 novembre 2015 – prot. n. 46301;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – in data 2 dicembre 2015 – prot. n. 99558;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 9/2016, in data 19 gennaio, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 19 gennaio 2016 – prot. n. 0000135, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi "Sangone", costituito da sei pozzi denominati, rispettivamente, "P3" (TO-P-06036), "P4" (TO-P-06037), "P5" (TO-P-06038), "P6" (TO-P-06039), "P7" (TO-P-06040) e "P8" (TO-P-06041), campo-pozzi ubicato nel Comune di Moncalieri (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Moncalieri – Aree salvaguardia campo-pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,00 l/s (432,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "P3", a 20,00 l/s (1.728,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "P4", a 50,00 l/s (4.320,00 metri cubi/giorno) per i pozzi "P5", "P6" e "P7" e a 60,00 l/s (5.184,00 metri cubi/giorno) per il pozzo "P8" – portata prelevata contemporaneamente dai sei pozzi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche e di dilavamento nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Torino-Pinerolo ricadente all'interno della stessa;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo ai due distributori di carburante della *TotalErg* e della *Q8*.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Moncalieri, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin